

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



NUMERO 4\2025

- Considerazioni sulle 'modifiche al codice penale' apportate dalla l. n. 147/2025 di contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti di E. LO MONTE
- Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: una analisi giurisprudenziale di G. DE SANTIS
- Strumenti di diversione e tutela penale dell'ambiente. Un'analisi dell'esperienza statunitense e spunti per il diritto interno di E. ROLFI
- The time of sustainability and precaution in criminal law di L. FRANZETTI
- La giurisdizione del giudice civile nel contenzioso climatico: la storica pronuncia della Cassazione nella c.d. "giusta causa" di R. ARGERI e M. MAROTTA
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)

**IL DELITTO DI ATTIVITA' ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: UNA ANALISI GIURISPRUDENZIALE****THE OFFENCE OF ORGANISED ACTIVITIES FOR THE ILLICIT TRAFFICKING OF WASTE: A JURISPRUDENTIAL ANALYSIS****di Giovanni DE SANTIS**

Abstract. Il contributo analizza il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) attraverso una prospettiva prevalentemente giurisprudenziale. L'indagine ripercorre l'evoluzione normativa della fattispecie, dalla sua origine come art. 53-*bis* del decreto Ronchi fino all'attuale collocazione codicistica, esaminandone gli elementi costitutivi — l'organizzazione, la continuità, l'abusività delle condotte, l'ingente quantitativo di rifiuti e il dolo specifico di profitto — alla luce del diritto vivente. Vengono approfonditi i profili differenziali rispetto alle fattispecie associative (artt. 416 e 416-*bis* c.p.), i rapporti con i reati del Testo Unico Ambientale e con il delitto di traffico di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), nonché il regime delle confische. L'analisi si conclude con l'esame delle significative modifiche introdotte dal Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con legge 3 ottobre 2025, n. 147 (c.d. "Terra dei fuochi"), che ha inasprito il quadro repressivo attraverso nuove circostanze aggravanti, pene accessorie interdittive e un potenziamento degli strumenti investigativi e patrimoniali, estendendo altresì la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Abstract. This article examines the offence of organised activities for the illicit trafficking of waste (Article 452-*quaterdecies* of the Italian Criminal Code) from a predominantly jurisprudential perspective. The study traces the normative evolution of the offence from its origins as Article 53-*bis* of the so-called Ronchi Decree to its current codification, analysing its constituent elements — organisational structure, continuity of conduct, the abusive nature of the activities, the large quantities of waste involved and the specific intent of unlawful profit — in light of case law. The article examines the distinguishing features of the offence compared to criminal association provisions (Articles 416 and 416-*bis* of the Criminal Code), its relationship with offences under the Environmental Consolidation Act and with the offence of trafficking in highly radioactive material (Article 452-*sexies*), as well as the applicable confiscation regime. The analysis concludes with an assessment of the significant amendments introduced by Legislative Decree no. 116 of 8 August 2025, as converted by Law no. 147 of 3 October 2025 (the "Terra dei Fuochi" Decree), which has tightened the repressive framework through new aggravating circumstances, disqualification penalties, and enhanced investigative and asset recovery tools, while also extending corporate liability under Legislative Decree no. 231/2001.

Parole chiave: Traffico di rifiuti, criminalità organizzata, indagini, giurisprudenza

Key Words: Waste trafficking, organised crime, investigations, case law



SOMMARIO: 1. Premessa: la fattispecie nella luce giurisprudenziale – 2. La fattispecie del Traffico illecito organizzato di rifiuti: oggetto di tutela, elementi strutturali e applicazione giurisprudenziale nei contesti mafiosi e imprenditoriali – 3. Il regime delle confische (cenni) – 4. Profili differenziali tra art. 452-*quaterdecies* e 416-*bis* c.p. – 5. Rapporti con il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività e con i reati del T.U.A. – 6. Le modifiche alla disciplina del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti recate dal Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 come modificato con legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147

1. Premessa: la fattispecie nella luce giurisprudenziale

L'inquadramento dogmatico del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti nell'ordinamento italiano rivela una peculiare dinamica ermeneutica, nella quale l'apporto della giurisprudenza si è dimostrato determinante, ma non privo di criticità, per la definizione dei contorni applicativi della fattispecie. La norma incriminatrice, caratterizzata da un'articolata struttura precettiva e da una formulazione che lascia ampi margini alla necessaria opera di concretizzazione interpretativa, ha sollecitato un intervento sistematico della giurisprudenza di legittimità e di merito volto a precisarne i confini e a conferirle effettività applicativa. Il diritto vivente, inteso quale prodotto dell'attività ermeneutica dei giudici chiamati a dare attuazione alla disposizione normativa nei casi concreti, ha svolto in questo ambito una funzione indubbiamente rilevante, seppure non immune da tensioni rispetto ai principi fondamentali del diritto penale. L'elaborazione giurisprudenziale si è sviluppata lungo due direttrici potenzialmente confliggenti: da un lato, il rafforzamento della capacità repressiva della fattispecie attraverso la valorizzazione degli elementi costitutivi del reato e l'individuazione dei criteri distintivi rispetto ad altre figure delittuose; dall'altro, la necessità di preservare i principi cardine di legalità e colpevolezza, quali argini invalicabili all'interpretazione giudiziale. Proprio il principio di legalità, declinato nelle sue componenti di determinatezza, tassatività e riserva di legge, costituisce il terreno su cui si misurano le maggiori criticità dell'intervento giurisprudenziale. La giurisprudenza, nel confrontarsi con espressioni normative connotate da una certa genericità, ha talvolta percorso sentieri interpretativi che hanno sollevato perplessità sotto il profilo del rispetto delle garanzie costituzionali. L'esigenza di assicurare un'efficace tutela del bene giuridico protetto non può infatti legittimare derive ermeneutiche che, attraverso un'interpretazione eccessivamente estensiva o analogica *in malam partem*, finiscano per tradire il nucleo garantista del principio di legalità e vulnerare la certezza del diritto. Il rischio, sempre attuale, è che l'attività interpretativa trasmodi in una sostanziale creazione giurisprudenziale del



precetto penale, con conseguente violazione del divieto di arbitrio giudiziario. Analogamente, il principio di colpevolezza rappresenta un presidio essenziale che deve orientare e, al contempo, limitare l'opera di ricostruzione della fattispecie. La giurisprudenza è chiamata a precisare i confini dell'elemento soggettivo del reato con rigore sistematico, individuando i requisiti di rappresentazione e volizione richiesti per l'integrazione del dolo, senza cedere alla tentazione di dilatare tali confini in nome di esigenze repressive. La definizione del grado di consapevolezza necessario rispetto alle componenti fattuali e normative della condotta illecita deve mantenersi ferma al divieto costituzionale di responsabilità penale obiettiva, evitando presunzioni di conoscenza o forme di responsabilità attenuata che tradirebbero la personalità della responsabilità penale. L'analisi che segue intende pertanto ripercorrere criticamente l'evoluzione giurisprudenziale della fattispecie, evidenziando tanto i contributi positivi quanto le zone d'ombra di un diritto vivente che, pur avendo indubbiamente potenziato l'efficacia repressiva della norma, richiede una costante vigilanza affinché lo spirito garantista della legalità non venga sacrificato sull'altare dell'efficientismo punitivo. Solo attraverso un'interpretazione rigorosamente ancorata al dato normativo e ai principi costituzionali è possibile trasformare la disposizione in uno strumento effettivo e legittimo di contrasto alle forme organizzate di criminalità ambientale.

2. La fattispecie del Traffico illecito organizzato di rifiuti: oggetto di tutela, elementi strutturali e applicazione giurisprudenziale nei contesti mafiosi e imprenditoriali

L'analisi del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti richiede un esame approfondito della sua struttura normativa che risulta applicabile in realtà sia a condotte perpetrate in contesti mafiosi che a quelle prive di tale connotazione. La valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie disegnata dall'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. permette di coglierne la flessibilità potendo essa risultare integrata in entrambi gli scenari criminosi.

In effetti, lo strumento repressivo più autenticamente rivolto al contrasto delle ecomafie è proprio il delitto di "*attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*" aggiunto, alla scadenza della XIII legislatura, dalla L. 23 marzo 2001, n. 93, come art. 53-*bis* del decreto "Ronchi" (d.lgs. n. 22/1997). La fattispecie, quindi, è stata ricollocata nel T.U.A., esattamente all'art. 260. Poi con il D. Lgs. 01.03.2018, n. 21 concernente "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*", con decorrenza dal 06.04.2018, il delitto *de quo* è stato inserito nel Codice penale, nel



titolo VI *bis*¹. L'inserimento codicistico ha un significato simbolico e di orientamento non secondario, costituendo una promozione per la fattispecie che va intesa come un presidio primario per la tutela dell'ambiente contro aggressioni strutturate come quelle rappresentate in particolare dalle ecomafie². Oltre ad avere una serie di conseguenze circa le discipline applicabili: quali, ad esempio, le aggravanti previste dagli artt. 452 *octies*³ (e *novies*) o il raddoppio dei termini di prescrizione⁴.

¹ Approva la collocazione codicistica di una fattispecie descritta in termini di spiccata autonomia rispetto al quadro di tutela amministrativo e quindi alle contravvenzioni del TUA, RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021, pag. 293-294.

² Desta perplessità non aver compiuto la stessa operazione con la Combustione illecita di rifiuti, che è l'altro delitto creato per reprimere un'altra insidiosa manifestazione criminosa tipica delle ecomafie.

³ L'analisi del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), in relazione al fenomeno delle ecomafie e all'aggravante mafiosa prevista dall'art. 452-*octies* c.p., impone un inquadramento sistematico all'interno della disciplina penalistica ambientale. Tale approccio, che muove dalle dinamiche organizzative delle ecomafie e dall'evoluzione normativa introdotta dalla L. n. 68/2015, permette di valutare l'efficacia e le criticità del quadro repressivo. In tale prospettiva, non può sottacersi come le aggravanti ivi contemplate – collegate all'associazione semplice (art. 416 c.p.) e mafiosa (art. 416-*bis* c.p.) – mirino a sanzionare con maggiore rigore i reati ambientali agevolati da strutture organizzate, le quali ne amplificano la capacità lesiva (ad esempio, in termini di volume di rifiuti smaltiti o di diffusione dell'inquinamento), proprio per contrastare con maggiore incisività il fenomeno delle ecomafie (AMARELLI, *La nuova disciplina dei delitti ambientali: il Titolo VI-bis del codice penale e il d.lgs. n. 68/2015*, in PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Milano, Giuffrè, 2019, pag. 120; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, pag. 120. Sistematicamente discutibile appare la scelta di collocare tali aggravanti "ambientali" nel Titolo VI-*bis* (dei cosiddetti eco-delitti), anziché negli artt. 416 e 416-*bis*, con un evidente limite politico-criminale nel limitare il contrasto alle ecomafie a meri aumenti di pena, anziché a fattispecie autonome: ciò le espone al bilanciamento ex art. 69 c.p. e alla prescrizione (irrilevanti, almeno, per quelle ad effetto comune) (RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2022, pag. 301-303; CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2024, pag. 116, 186). Più razionale e incisiva sarebbe stata l'adozione di un reato associativo specifico per ecomafie, sul modello dell'associazione finalizzata al narcotraffico, al terrorismo (art. 270-*bis* c.p.) o alla tratta di persone (art. 416, co. 6, c.p.), evitando altresì i dubbi di incostituzionalità per disparità di trattamento rispetto ad associazioni volte a delitti più gravi, quali gli omicidi. Le prime due aggravanti, oggettive e ad effetto comune (aumento fino a un terzo), si applicano in modo differenziato: la prima ai delitti del Titolo VI-*bis* inclusi nel programma criminale dell'associazione (anche in via non prevalente, a seguito del D.Lgs. n. 21/2018, comprensivo dell'attività organizzata per traffico illecito di rifiuti, ma esclusa la combustione illecita ex art. 256-*bis* T.U.A., nonché i reati colposi come l'art. 452-*quinquies* o oggettivi come l'art. 452-*ter*, per incompatibilità strutturale: AMENDOLA, *Diritto penale ambientale*, Pisa, Pacini, 2024, pag. 311; AMARELLI, in DOLCINI-GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, 2023, sub art. 452-*octies*; MONFERRINI, *I reati associativi finalizzati alla commissione di delitti ambientali e le aggravanti applicabili*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente*, che denuncia lacune, come l'assenza di aggravamento per falsi in certificati di analisi ex art. 258, co. 4, T.U.A.); la seconda, propriamente mafiosa, si estende a sodalizi finalizzati a delitti ambientali o a condotte lecite – quali l'acquisizione con metodo mafioso del controllo di attività economiche, concessioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale (schema ex art. 416-*bis*, co. 3 e 6, c.p.) –, accentuando il disvalore per il potenziale danno ambientale (ad es., gestione di inceneritori o raccolta differenziata: RUGA RIVA, cit., 302; AMARELLI, cit., 125; MONFERRINI, cit.). Di rilievo è la terza aggravante, ad effetto speciale (aumento da un terzo alla metà), per la partecipazione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in funzioni ambientali, intesa a reprimere l'area grigia della collusione (di natura ambivalente, soggettiva e oggettiva: ACETO, in NESPOR - RAMACCI (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2022, pag. 333), ma circoscritta ai membri organici dell'associazione (escludendo i concorrenti esterni, più comuni nella prassi: RUGA RIVA, cit., pag. 302-303; AMARELLI, cit., pag. 127; MONFERRINI, cit., che rileva la rarità di pubblici ufficiali "intransei" e la necessità di una disponibilità continuativa per dividerne fini e perseguirli). Si noti, infine, che l'art. 1, co. 6, della L. n. 68/2015 ha modificato l'art. 157, co. 6, c.p., prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti del Titolo VI-*bis* del Libro Secondo del Codice penale.

⁴ Giacché, come è noto, l'art. 1, comma 6 della legge 68/2015 ha modificato l'art. 157, sesto comma cod. pen., prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per "i delitti di cui al Titolo VI-*bis* del Libro Secondo" del codice penale.



Tale delitto non è, tuttavia, rivolto a colpire unicamente le ecomafie ma più in generale ogni forma di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti realizzata anche in ambiti imprenditoriali o in seno ad altri contesti che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata⁵. Pertanto, bisognerebbe evitare di considerare il traffico organizzato di rifiuti come espressione esclusiva della criminalità organizzata, sebbene ne costituisca, nelle forme della ecomafia, uno dei più autentici segni anche in termini storici⁶. Peraltro, se si considera che l'area dei reati distrettuali di cui all'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p. si estende espressamente⁷ al delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p.⁸, esso deve esser inteso a tutti gli effetti di criminalità organizzata⁹, rispetto al quale il legislatore ha ritenuto

⁵ Trattandosi di contesti non meno pericolosi per l'integrità dell'ambiente.

⁶ Non c'è dubbio che storicamente tale fattispecie sia nata come art. 53 bis d. lgs. 22/1997 proprio per contrastare le ecomafie. Al tempo si rivelò arma particolarmente efficace perché, primo delitto contro l'ambiente punito con pene non lievi, permise l'utilizzo di mezzi di indagine, quali le intercettazioni, particolarmente penetranti rispetto alle organizzazioni malavitose che gestivano illecitamente il ciclo dei rifiuti.

⁷ Per quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

⁸ Critico, nel senso di che sia ingiustificato il permanere della fattispecie "semplice" (cioè non caratterizzata da contestazioni associative) nel novero dei reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., in considerazione delle gravose conseguenze procedurali e sanzionatorie correlate alla disposizione, giustificabili in via eccezionale solo a fronte di effettivi contesti riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata, LOSENGO, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, fasc. 4/2020.

⁹ GALANTI, *I delitti contro l'ambiente*, Pisa, 2021, pag. 334 e ss., con tutte le conseguenze che comporta il considerare il delitto dell'art. 452-*quaterdecies* tra quelli di criminalità organizzata (in termini di competenza territoriale, di misure cautelari personali etc.). Per quanto riguarda la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche e tra presenti sussistendo sufficienti indizi di reato ed anche nei luoghi ove non necessariamente si sta svolgendo l'attività criminosa (ai sensi dell'art. 13 d.l. 152\91), RAMACCI, *Tutela dell'ambiente e sequestri nella giurisprudenza di legittimità*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell' Ambiente*, Fasc. 4/2021 osserva che mancando un richiamo esplicito al reato in esame, in quanto il d.l. 152\91 si riferisce genericamente ai delitti di "criminalità organizzata", bisognerebbe riferirsi a questa nozione piuttosto che all'inserimento nell'elenco dell'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen. L'A., a tal proposito, riportando la giurisprudenza della S.C. formatasi sul tema (in particolare le Sez. U, n. 26889 del 28/4/2016, Scurato) ne evidenzia alcuni caratteri, tra i quali quello della struttura organizzativa che presuppongono e delle finalità perseguite che ne fanno dei fenomeni di elevata pericolosità sociale. In questo senso la accentuata nota di pericolosità consisterebbe nella pluralità di soggetti, i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. Ad essa non sono riconducibili solo i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo. Sarebbe sufficiente la costituzione di un apparato organizzativo, la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti: pluralità di soggetti che nell'art. 452 *quaterdecies*, come vedremo, non è indispensabile. La questione, tuttavia, a detta dell'A. rimane aperta. Nell'elenco dell'art. 51 bis, del resto, figurano anche reati mono soggettivi, come il sequestro di persona a scopo di estorsione e la massima delle SS.UU. Scurati parla dei delitti di criminalità organizzata come di quelli elencati nell'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, cod. proc. pen. nonché quelli, comunque, facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (anche in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991).



necessario investire le competenze specializzate di un Pubblico Ministero particolarmente attrezzato, anche in termini di poteri investigativi, come è quello distrettuale¹⁰.

Procediamo all'analisi della fattispecie penale seguendo lo schema tradizionale, che si articola a partire dall'individuazione dell'interesse tutelato e prosegue con l'esame dei vari elementi costitutivi del reato.

Trattasi di un delitto autonomamente posto a tutela dell'ambiente. L'ambiente, anche rispetto a questo eco delitto, va inteso nella sua duplice dimensione assiologica, tanto ecologica che eventualmente sanitaria¹¹, che risultano protette dall'art. 452 *quaterdecies* nella forma dell'anticipazione alla fase del pericolo creato dal compimento di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Il delitto, infatti, risulta essere di mera condotta, che prescinde dal riscontro di qualsivoglia profilo di danno per l'ambiente. Il tipo di offesa recata è implicita nella descrizione del tipo consistendo in un pericolo presunto connesso alle condotte descritte (salvo quanto si dirà a proposito della aggravante di pericolo concreto aggiunta dal D.L. n. 116/2025 c.d. "Terra dei fuochi")¹².

L'art. 452 *quaterdecies* delinea un reato comune, tratteggiato dal legislatore in forma monosoggettiva e non di concorso necessario: infatti, non è richiesta una pluralità di soggetti agenti¹³, sebbene nella pratica, come si è visto, possa assumere carattere associativo e di criminalità organizzata e sia ben difficile che possa essere commesso da una sola persona¹⁴. Per come è descritto, tuttavia, trattasi di una fattispecie "solo eventualmente plurisoggettiva".

¹⁰ Sul punto si rimanda ancora a RAMACCI, op. ult. cit. L'A., in particolare, sottolinea la difficoltà di trovarsi di fronte a condotte quasi sempre realizzate in un ambito territoriale esteso che richiede un particolare coordinamento in ambito investigativo.

¹¹ Intendendo con tale espressione la salubrità ambientale come condizione essenziale per il benessere di chi lo vive. In giurisprudenza è ricorrente l'individuazione dell'oggetto di tutela nella tutela della pubblica incolumità (Cass. Sez. 3, n. 40555 del 5/11/2024 Minieri, *lexambiente.it*). Non l'ordine pubblico alla cui tutela provvede la fattispecie associativa che può ben concorrere, come diremo, con l'articolo in esame.

¹² In giurisprudenza, seppur con riferimento al vecchio art. 53 *bis*, Cass. Sez. 3, n. 45598 del 16/12/2005, in www.lexambiente.it, per la quale "non è, cioè, che solo se si realizza un certo perturbamento ambientale, con un conseguente rischio per la pubblica incolumità, si obiettivizza la ratio della fattispecie di cui all'art. 53-bis; anzi questo modo d'intendere la richiamata normativa non è esatto: perché l'esautività di una condotta illecita, da cui una ragionevole presunzione di pericolo ambientale controllabile con una sanzione accessoria di ripristino dello stato ambientale, è nel fatto della gestione abusiva di un quantitativo ingente di rifiuti per scopi d'ingiusto profitto".

¹³ Nel senso che si tratta di fattispecie monosoggettiva, Cass. Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005, dep. 2016, Samarati; Cass. Sez. 3, n. 15630 del 12/01/2011, Costa; Cass. Sez. 3, n. 36119 del 30/06/2016, Gavillucci.

¹⁴ Ma in linea teorica la cosa non può essere esclusa: RUGA RIVA, *Diritto penale*, cit., pag. 294-295.



Il fatto descritto dal legislatore, piuttosto, si carica di disvalore rispetto alla vincolata presenza nelle condotte di precise connotazioni modali, date dall'organizzazione delle stesse e dalla continuità nel tempo.

Quanto alla organizzazione è bene precisare che essa non è punita per la potenziale attitudine criminosa espressa, ma in quanto e se strumento effettivo per realizzare la gestione abusiva di rifiuti. Nella fattispecie che analizziamo non è il solo riscontro strutturale della consistenza organizzativa che denota il carattere criminale della condotta, com'è invece nell'art. 416 cod. pen., per la cui configurazione non è indispensabile la realizzazione effettiva dei delitti programmati.

È l'organizzazione operativa nella gestione illecita di rifiuti che esprime lo specifico disvalore del reato (faccia o meno capo ad una associazione criminale). Essa, eventualmente per la norma, ma nella realtà pressoché sempre, vedrà il coinvolgimento di una molteplice serie di soggetti: imprenditori produttori di beni, trasportatori, pubblici amministratori compiacenti e prezzolati, tecnici di laboratorio, faccendieri, mediatori¹⁵. Il governo della struttura può essere assunto da esponenti di organizzazioni geneticamente criminali, specie di tipo mafioso, ma, lo ribadiamo, ciò non è un carattere decisivo perché sia integrata la fattispecie. Come ha riconosciuto la giurisprudenza l'organizzazione può anche essere connessa ad una attività di impresa lecita, anche esercitata in forma collettiva, che la usi come canale per abbattere i costi di smaltimento dei rifiuti prodotti: la legge, infatti, non richiede che il traffico di rifiuti sia attuato mediante una struttura operante in modo esclusivamente illecito¹⁶.

In ogni caso l'obiettivo della aggressione organizzata all'ambiente è quello dell'arricchimento e del profitto (anche sotto forma di abbattimento dei costi di gestione dei rifiuti).

L'organizzazione è rivelata anche dall'allestimento di mezzi: il concetto di attività organizzata implica l'uso coordinato di risorse (quindi anche uomini ma sicuramente danaro e mezzi materiali)

¹⁵ Individui, quindi, appartenenti a cerchie sociali diverse, che però hanno cementato il proprio vincolo su un vantaggio economico comune. Così potremo avere i produttori dei rifiuti, alla ricerca di canali di smaltimento meno onerosi; oscuri intermediari, capaci di rispondere alla richiesta di abbattimento dei costi di smaltimento; trasportatori compiacenti, vera catena di trasmissione dell'ingranaggio, etc. Il congegno criminoso può giovare anche di uno specifico apporto "tecnico", indubbiamente identificabile secondo lo stigma del *white collar criminal*, di esperti chimici attrezzati, che, attraverso la falsificazione dei certificati di analisi, contribuiscono a mutare, solo nominalmente, la natura dei rifiuti che, una volta declassati, vengono destinati, agli impieghi più diversi (finendo, ad esempio, in discariche con il codice non conforme, o per esser sversati su terreni agricoli, o comunque seppelliti o bruciati come combustibile, o utilizzati come materia prima, etc.).

¹⁶ Per Cass. Sez. 3, n. 40945 del 21/10/2010, Del Prete, non è richiesto che il traffico di rifiuti sia realizzato mediante una struttura operante in modo esclusivamente illecito. Sul punto v. anche PALMISANO, *Le nuove frontiere della tutela penale dell'ambiente: il ruolo delle ecomafie*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell' Ambiente*, n. 3/2022.



in modo sistematico e non occasionale. L'apporto umano di cui può avvalersi l'organizzazione può variare di molto come pure l'utilizzo di macchine e attrezzature. Ciò che non deve mancare, tuttavia, perché sia integrato il fatto descritto dall'art. 452 *quaterdecies* è l'esistenza di una organizzazione, anche rudimentale, delle attività illecite sui rifiuti con allestimento dei mezzi necessari per conseguire profitti. In altri termini occorrerà riscontrare la presenza di un assetto organizzativo che utilizza metodi, risorse e strategie tipici di un'impresa legittima (come pianificazione, divisione del lavoro, gestione economica), ma con l'obiettivo di violare la legge sulla gestione dei rifiuti per trarne un profitto. Dobbiamo cioè trovarci di fronte ad un'organizzazione che applica logiche imprenditoriali alla gestione illecita dei rifiuti, con continuità e scopo di profitto¹⁷.

In definitiva, l'essenziale disvalore del fatto descritto dalla norma non sta nella gestione illecita in sé ma nel come (con una organizzazione stabile¹⁸) e nel perché (fine di profitto) si gestiscono illecitamente i rifiuti.

A proposito dell'elemento della presenza di attività organizzate, in giurisprudenza si è puntualizzato la sufficienza di essa anche in una sola delle fasi di gestione dei rifiuti, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale¹⁹. Tale attività può, quindi, inserirsi anche in un contesto di base non costituzionalmente illecito quando rappresenti una porzione non esclusiva di una attività più vasta avente carattere lecito²⁰, purchè, comunque, non si tratti di una episodica violazione delle

¹⁷ L'allarme sociale rispetto al fenomeno nasce proprio dalla predisposizione e dall'uso, a fini criminali, di una struttura avente, nella sostanza, i caratteri dell'impresa, ossia che disponga continuativamente dei fattori della produzione (capitali, attrezzature e, se del caso, uomini). Sul punto vedasi: BERNASCONI, GUERRA, *Sub Art. 260 D.lgs. 152/2006*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali* (a cura di GIUNTA), Cedam, 2^a edizione, 2007, pag. 417. *Contra*, nel senso che non sarebbe necessario il requisito dell'imprenditorialità, rilevando unicamente un 'minimum' di organizzazione nella realizzazione della condotta, Cass. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 (dep. 2019), Margherito, non massimata, sebbene l'essenza dell'attività di impresa risieda proprio nell'organizzazione sistematica di risorse per creare un profitto (art. 2082 c.c.). Parla di struttura di tipo imprenditoriale "quand'anche rudimentale non importa se clandestina o ufficiale", RUGA RIVA, *Diritto penale*, cit., pag. 295.

¹⁸ In giurisprudenza si richiede la predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (Cass. Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016).

¹⁹ In applicazione del principio, è stata ritenuta integrata la fattispecie in esame nel caso di sistematica illecita miscelazione di rifiuti sanitari infetti prodotti a bordo di navi con quelli solidi urbani, ascrivibile al titolare di un'agenzia marittima che si occupava di predisporre i documenti relativi agli arrivi e alle partenze delle navi ONG operanti per il soccorso di migranti (Cass. Sez. 3, n. 43710 del 23/05/2019, Rv. 276937).

²⁰ Giacché sovente si trova, accanto alla impresa lecita che cerca di abbattere illegalmente i propri costi di gestione dei rifiuti (per essere più concorrenziale o anche solo per soddisfare l'avidità dei propri vertici), strutture imprenditoriali integralmente criminali, che nascono, cioè, per realizzare finalità esclusivamente illecite. Sulla contiguità dei due campi, quello dei reati che si consumano nello svolgimento della attività dell'impresa lecita, e quello dell'impresa criminale (espressione della criminalità organizzata), sempre validi gli spunti offerti da ALESSANDRI in Aa.Vv., *Diritto penale dell'impresa. Materiali per lo studio*, Giappichelli, 2007, pag. 4 ss. Il Maestro spiega quali siano i punti di contatto tra i



norme in materia di gestione dei rifiuti ma sia riscontrabile, comunque, un'operazione inserita in una organizzazione stabile nel tempo²¹. In ciò risiede lo specifico profilo di offensività della norma considerata: il *quid pluris*, in termini di disvalore, del delitto dell'art. 452 *quaterdecies* rispetto ai reati del TUA (come la gestione non autorizzata di rifiuti, il trasporto illecito, la spedizione illegale etc.).

L'altro elemento modale previsto dal legislatore attiene ai profili cronologici della condotta. La fattispecie che si esamina richiede una durata nel tempo cioè una pluralità di operazioni in continuità storica relativa ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti. L'attività di gestione deve essere caratterizzata, come ha avuto modo di osservare la S.C., “*non dalla episodicità, ma da una pluralità di operazioni e dalla continuità in senso temporale: il traffico illecito ha senso se è caratterizzato da più operazioni e se presenta un elemento temporale adeguato*”²². Perché si configuri il reato occorre, dunque, necessariamente che siano realizzate una pluralità di condotte, alcune delle quali, come detto, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato: il delitto descritto dal legislatore è, in definitiva, di tipo abituale proprio²³. In altre parole, alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde

due ambiti, e a quali interessi corrispondano: da una parte “*la naturale disponibilità dell'impresa lecita - nella sua forma - ad essere occupata da modelli, politiche, e persone essenzialmente orientate ad obiettivi di natura illecita, che ne trasformano il volto*”, dall'altra “*la necessità dell'economia criminale di avere teste di ponte nell'economia pulita per ragioni inerenti il commercio giuridico*”. Continua l'autore affermando che, in ogni modo, vi è la possibilità “di ricostruire i tratti identificativi dell'impresa lecita, soprattutto sulla base della mancanza” degli indici di “continuità criminosa” e di “progettualità compiutamente illecita”. Altro punto di contatto tra le due realtà tipologiche (impresa costituzionalmente lecita e impresa criminale) è, invero, come osserva sempre l'autore, rappresentata dalle forme di contrasto ai due fenomeni, che vanno sempre più avvicinandosi, soprattutto al fine di colpire il “comune orientamento al profitto”. Si pensi alla storia recente dell'istituto della confisca. Sull'argomento si rimanda, da ultimo, a MAUGERI, *La lotta contro l'accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti*, in *RTDPE*, 2007, pag. 487 ss. e a PIERDONATI, *La confisca nel sistema dei delitti contro l'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2020. Cfr. sul punto anche RUGA RIVA, *Diritto penale*, cit., pag. 295, per il quale “*il delitto può essere commesso anche nell'ambito di attività autorizzata alla luce del sole qualora le modalità o tipologie di rifiuti trattate violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri limiti di legge*”.

²¹ In giurisprudenza non si richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite, Cass. Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, Giommi; Cass. Sez. 3, n. 26614 del 12/07/2012, dep. 2016, Trevisan, secondo cui il trasporto ordinario e continuativo di propri rifiuti non pericolosi, costituente parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 se effettuato in assenza di iscrizione dell'impresa all'albo nazionale dei gestori ambientali, ancorché nelle forme semplificate di cui al comma ottavo dell'art. 212 del decreto medesimo. Pertanto, si può affermare la sussistenza del delitto di attività per il traffico illecito di fronte ad una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale licitamente svolta.

²² Cass. pen., Sez. III, 3/02/2006, n. 4503.

²³ Il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. ha natura di “reato abituale proprio” che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie: Cass. Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016,



una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie²⁴. Concludendo sul punto, premesso che, per il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è reato abituale quello che prevede come elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la reiterazione di più fatti, tra loro identici o, comunque, omogenei, e obbligatoriamente avvinti da un nesso di abitudine²⁵, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito²⁶.

Veniamo ad un passaggio delicato della descrizione del fatto. Le operazioni che devono essere reiterate nel tempo nella forma strutturata di una organizzazione perché sia integrato il reato sono la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione, l'importazione, e, con una formula di chiusura (“*o comunque*”) la gestione di rifiuti. Queste condotte devono essere realizzate abusivamente. Ora, se si vuole declinare la fattispecie in esame in chiave di autonomia, confermata dalla collocazione codicistica, le condotte indicate non devono essere ricondotte rigidamente a quelle omologhe definite, disciplinate e già punite come reati o illeciti amministrativi nel TUA. In questo senso la formula “*o comunque*” gestisce, potrebbe esser letta in chiave omnicomprensiva, potendovi ricondurre qualsiasi altra operazione attinente al ciclo dei rifiuti²⁷. Questa lettura, tuttavia, per quanto ben ispirata, perché capace di esaltare l'autonomia della tutela ambientale affidata alle nuove fattispecie codicistiche del Tit. VI *bis*, non è esente da una qualche debolezza sul piano della tassatività della previsione²⁸.

Serra; Cass. Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 46705 del 03/11/2009, Caserta; Cass. Sez. 3, n. 29619 del 8/7/2010, Leorati e altri.

²⁴ Così, fra le tante, Cass. Sez. 3, n. 33087 del 7/09/2021 in *lexambinete.it*.

²⁵ Sulla definizione del reato abituale, v. Cass. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., in motiv., non mass. sul punto.

²⁶ Cass. Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli; Cass. Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao; Cass. Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli. Da ultimo Cass. Sez. 3 n. 18131 del 14/05/2025 Di Lucia, in *lexambiente.it*.

²⁷ Così, Cass. Sez. 3, n. 40827 del 10/11/2005, Carretta; Cass. Sez. 3, n. 28685 del 04/05/2006, in *C.E.D.*, Buttone. Il delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 53-*bis* (attualmente sostituito dall'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006), riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di “gestione” di cui all'art. 6, comma primo, lett. d) del citato d.lgs. n. 22 (sostituito dall'art. 183, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006), né limitato ai casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni. Addirittura, parla espressamente di non tassatività delle condotte, come emergerebbe dall'uso dell'avverbio “*comunque*” Cass. Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005 (dep. 2006), in *C.E.D.*, Samarati.

²⁸ Infatti, delle due una: o la formula usata per descrivere la condotta deve essere intesa indipendentemente dalla definizione dell'art. 183, 1, lett. n), e allora si porrebbe un limite di indeterminazione della previsione, oppure, se è a quella definizione che ci dobbiamo rivolgere per soddisfare le pressanti esigenze di legalità, allora essa appare carente e lacunosa rispetto alle richieste di tutela poste a base dell'incriminazione. In ogni modo le condotte “*atipiche*” non



Ciò che invece certamente lega in maniera indissolubile il delitto de quo al quadro amministrativo previsto in materia di gestione dei rifiuti è la clausola di illiceità speciale prevista dall'art. 452-*quaterdecies*: tutte queste attività devono essere commesse abusivamente²⁹. Tale requisito di illiceità speciale³⁰ è stato letto diversamente.

Nel senso che sia necessaria una radicale clandestinità delle stesse, che si ha quando le autorizzazioni manchino del tutto³¹. Oppure, più modestamente, tali potrebbero essere considerate anche quelle semplicemente illegittime, realizzate cioè in violazione del regime amministrativo prescritto per il compimento delle stesse (perché, ad esempio, non sono state osservate le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni oppure perché esse siano scadute, oppure perché non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale³²).

contemplate dall'art. 452 *quaterdecies* potrebbero risultare punibili se commesse dai membri dell'organizzazione a delinquere che stia eventualmente a monte del reato fine.

²⁹ La natura abusiva qualifica anche la condotta di altri delitti contro l'ambiente (artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* c.p.). In termini generali, la condotta è "abusiva" non solo quando viene svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando è realizzata in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (Cass. Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269491; Cass. Sez. 3, n. 46710 del 29/04/2016, P., Rv. 268020 - 01; parla di abuso del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, Cass. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 - 02). Parla di "unico rinvio alla sottesa disciplina amministrativa oltre naturalmente alla definizione di rifiuto" in relazione all'uso dell'avverbio abusivamente", RUGA RIVA, *Op. ult. cit.*, pag. 293-294.

³⁰ In termini dogmatici trattasi, in particolare nel caso dell'art. 452 *quaterdecies*, di un elemento normativo della fattispecie integratore del Tipo (che dovrà essere coperto dal dolo) [in generale sul punto per tutti PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2024, pag. 260].

³¹ Così PRATI, *Il nuovo reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: una norma problematica*, in *Ambiente*, 2001, pag. 627

³² In giurisprudenza, con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., il requisito della abusività deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere certamente quando la concreta gestione dei rifiuti risulti difforme dall'attività autorizzata (Cass. Sez. 3, n. 358 del 2008, cit.; Cass. Sez. 5, n. 40330 dell'11/10/2006, Pellini, Rv. 236294 - 01; Cass. Sez. 3, n. 40828 del 06/10/2005, Fradella, Rv. 232350 - 01), nondimeno, il requisito della abusività può risultare insussistente quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico: così Cass. Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326 - 01, che, in applicazione di tale principio, ha annullato il sequestro preventivo di un "residence" turistico, disposto sulla base di mere irregolarità degli impianti preposti al trattamento dei reflui fognari e delle acque di scarico. Più in generale la casistica è sfaccettata: per Cass. Sez. 3, n. 52838 del 2016, cit., commette il reato il titolare di regolare autorizzazione per i propri impianti a ricevere e trattare rifiuti e provvedere all'integrale recupero degli stessi, qualora tecnicamente possibile, attraverso una lavorazione finalizzata al recupero o al reimpiego in altro ciclo produttivo della parte riutilizzabile, mentre soltanto la parte non recuperabile poteva essere destinata allo smaltimento, il quale, invece, contrariamente all'attestazione alle industrie conferenti i rifiuti della loro messa in riserva con finalità di recupero attraverso i propri impianti, si era disfatto dei rifiuti medesimi, trasportandoli e conferendoli ad altri impianti. In tema di spedizione di rifiuti, per esempio, si è affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 452-



Anche la verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime (anche tenendo conto del tipo di attività e della rilevanza della eventuale inosservanza delle BAT *Conclusions*), assume rilievo al fine dell'accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest'ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT *Conclusions* rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime³³.

quaterdecies cod. pen., costituisce spedizione illegale quella effettuata mediante dichiarazione dei soli rifiuti per cui sussiste un obbligo generale di informazione ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Regolamento CE n. 1013/2006, ma avente ad oggetto anche rifiuti diversi, per la cui spedizione sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura di notifica ed autorizzazione preventiva ex art. 3, par. 1, dello stesso Regolamento (Cass. Sez. 3, n. 32737 del 18/09/2020, Capillo, Rv. 280026 - 01; nel caso scrutinato dalla Corte di cassazione si trattava di rifiuti tessili miscelati con rifiuti non rientranti nell'allegato III – c.d. Elenco verde - del Regolamento CE n. 1013/2006, ma inclusi nel successivo allegato IV, la cui destinazione all'esportazione non era stata preceduta da notifica e preventiva autorizzazione). Da ultimo, per Cass. Sez. 3 n. 42241 del 17/10/2023, Ascione ed altri, in *lexambiente.it*, la condotta abusiva idonea ad integrare il delitto deriva non soltanto dalla mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dall'inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa; per Cass. Sez. 3, n. 8975 del 14/12/2022 (dep. 2023), Frustaglia in *lexambiente.it*, l'avverbio "abusivamente" si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi, svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti. Pertanto, la natura abusiva della condotta è tale non solo quando è svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime, o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando è realizzata in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative.

³³ Così Cass. Sez. 3, n. 33089 del 15/07/2021, Centro Servizi Ambiente, Rv. 282101 - 01, ove si precisa come le BAT [...] secondo la definizione che ne è oggi offerta dall'art. 5, comma 1, lett. lter), d.lgs. n. 152 del 2006, rappresentano quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono contemporaneamente idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale e sono accessibili a costi ragionevoli ("la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"). Dal punto di vista del sistema delle fonti le BAT ambientali si distinguono, all'interno dell'ampia e variegata categoria delle best practices, per l'autorità loro impressa dalla Commissione europea, alla quale sono affidati l'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento delle cosiddette conclusioni sulle BAT (o *Bat Conclusions*). Il richiamo alle migliori tecniche disponibili è frequente nel d.lgs. n. 152 del 2006. Così, la previsione dell'art. 29 bis (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) impone di tener conto delle Conclusioni sulle BAT nel rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Inoltre: in tema di tutela del suolo e delle risorse idriche, l'art. 98 prevede l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per eliminare sprechi, ridurre consumi, incrementare riciclo e utilizzo; l'art. 100 richiama le migliori tecniche disponibili nella progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie; l'art. 101 stabilisce che le Regioni possono stabilire valori di emissione diversi e più restrittivi di quelli indicati dall'apposito allegato del Codice dell'Ambiente, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, l'art. 180 richiama le migliori tecniche disponibili quale strumento per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti; l'art. 187 (miscelazione di rifiuti) prevede che la miscelazione di rifiuti possa



In ultimo, la lettura più estesa del requisito dell'abusivamente si impone anche per la necessità di coordinare la norma in esame con i reati del TUA: se si ritiene (v. oltre) che la previsione dell'art. 256 debba risultare assorbita dall'art. 452 *quaterdecies*, allora sarà anche la semplice violazione del regime amministrativo previsto per le singole condotte ad integrare l'estremo che si considera. Quantunque sarebbe stato più appropriato usare l'espressione "*illegittimamente*". Del resto, se, in questo senso, già la condotta illegittima potrebbe essere punita, a fortiori lo saranno quelle totalmente clandestine. Il profilo dell'abusività-illegittimità investe il giudice penale del potere di verificare la eventuale illegittimità di titoli amministrativi solo apparentemente conformi alla legge, dovendo egli, al fine di accertare la sussistenza del fatto, conoscere della legittimità delle autorizzazioni³⁴.

Le quantità di rifiuti trafficate devono essere ingenti. La quantità ingente, ai fini di una lettura coerente con i fini di tutela, deve essere riferita al complesso delle operazioni ripetute e non ad ogni singola operazione³⁵. Di là di non risolutive considerazioni circa il significato teleologico della aggettivazione³⁶, il vero problema sul piano del rispetto dei principi è quello della compatibilità della genericità della formula col canone della determinatezza³⁷.

essere, a certe condizioni, autorizzata se conforme alle migliori tecniche disponibili; l'art. 215 impone di tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili nell'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuati nel luogo di produzione; l'art. 237 *octies* obbliga l'adozione di tutte le misure per ridurre le emissioni e gli odori "*secondo le migliori tecniche disponibili*". Infine, in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, l'art. 271 collega l'individuazione dei valori di emissione alle migliori tecniche disponibili (ivi).

³⁴ Quindi se esse non siano illecite, cioè il frutto di una corruzione, ad esempio, oppure che non siano palesemente illegittime.

³⁵ L'ingente quantità deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità (già Cass. Sez. 3, n. 40827 del 06/10/2005 in *C.E.D.*, Carretta; più recentemente Cass. Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Radin, Rv. 278531 - 02; Cass. Sez. 3, n. 46950 del 11/10/2016, Sepe, Rv. 268667 - 01). Il requisito della ingente quantità, però, non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti (Cass. Sez. 3, n. 12433 del 15/11/2005 (dep. 2006), Costa, Rv. 234009 - 01; Cass. Sez. 6, n. 30373 del 18/03/2004, Ostuni, Rv. 229946 - 01). L'elaborazione giurisprudenziale formatasi nel tempo va nel senso di ritenere che l'ingente quantitativo non può essere individuato a priori, attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente e nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento (Cass. Sez. 3, n. 47229 del 6/11/2012, non mass.; Cass. Sez. 3, n. 46950 del 11/10/2016, Rv. 268667; Cass. Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Rv. 278531). Da ultimo in questo senso Cass. Sez. 3, n. 23347 del 15/06/202, Conforti in *lexambiente.it*, per la quale ai fini dell'individuazione dell'ingente quantitativo di rifiuti trattati, la circostanza che si tratti di quantitativo ampiamente ricompreso nei limiti dell'autorizzazione non rileva quando l'autorizzazione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni, la mancata realizzazione delle quali non consente, in difetto di parametri di riferimento, proporzioni di sorta tra i rifiuti astrattamente autorizzati e quelli di fatto gestiti.

³⁶ L'ingente quantità è stata letta come indice del fatto che la norma incriminatrice è posta anche a tutela della pubblica incolumità (Cass. Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, in *C.E.D.*, Costa).

³⁷ Insiste sul punto VERGINE, *A proposito dell'art. 53 bis d.lg. 22 del 1997*, in *RTDPE*, 2001, pag. 1029 e, da ultimo, ID., *Rifiuti e scarichi: i profili sanzionatori*, in AA.VV., *Commento al Testo Unico ambientale*, (a cura di GIAMPIETRO), Ipsoa, Milano, 2006, pag. 195. Parlano di "*palese violazione del principio di determinatezza*", BERNASCONI - GUERRA in AA.VV., *Codice commentato*, cit., pag. 423, a cui si rinvia per un'approfondita analisi del tema. Una



Perché sia integrato il dolo del reato l'agente dovrà innanzitutto essere consapevole e volere il compimento delle operazioni sui rifiuti intendendole come segmenti di una più ampia azione organizzata ed al contempo sapere che dette attività sono illegittime (un eventuale errore di interpretazione del complesso quadro che disciplina dette attività, trattandosi di norme integratrici che concorrono alla definizione del Tipo, rilevarebbe nei limiti consentiti dall'art. 5 c.p.).

Inoltre, lo schema soggettivo è arricchito dalla specifica richiesta che l'agente persegua il fine dell'ingiusto profitto, senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, che esso sia effettivamente conseguito³⁸.

L'ingiusto profitto può atteggiarsi in forme diverse: nella ricerca di non legittimi ricavi come nell'abbattimento indebito dei costi aziendali³⁹. Che il profitto di un reato possa, in generale, consistere in un risparmio di spesa è principio ormai ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità⁴⁰. La giurisprudenza considera, in particolare, il risparmio di spesa una forma di profitto pienamente coerente con le caratteristiche dell'art. 452-*quaterdecies*⁴¹. Anzi, la S.C. ha affinato la nozione di risparmio di spesa in rapporto a quella di profitto del reato (inteso come vantaggio

questione di legittimità costituzionale dell'art. 53-*bis* sotto per carenza di determinatezza della formula "*ingenti quantitativi di rifiuti*" (ma anche con riferimento alle espressioni dell'"*ingiusto profitto*", e di "*abusivamente*") è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con ordinanza del 24 giugno 2004 e dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale (ord. 271 del 6 luglio 2006). In altra occasione la S.C. ha ritenuto la manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale in ordine alla indeterminatezza della norma evidenziando come l'elasticità della formula legislativa risponda all'esigenza di evitare aprioristici irrigidimenti normativi a fronte di un giudizio che deve necessariamente tenere conto di una serie di variabili concrete quali la tipologia del rifiuto, la sua qualità e le situazioni specifiche di riferimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 358 del 20/11/2007 (dep. 2008) Rv. 238558). Ad ausilio interpretativo della formula, comunque, la dottrina RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2007, pag. 359) ricorda come sia di riferimento la copiosa giurisprudenza formata con riferimento all'art. 80 d.p.r. 309/90 in tema di stupefacenti che ricorre al medesimo aggettivo.

³⁸ Cass. Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017, Savoia, Rv. 271138; Cass. Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399. Ai fini della configurabilità del concorso nel reato de quo, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza: così Cass. Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021 (dep. 2022), Natale, Rv. 282697 – 01; da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 3416 del 11/10/2023 (dep. 2024), Magnatta, in *lexambiente.it*.

³⁹ Cass. Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, in *C.E.D. Cass.*, Costa: "*è arduo contestare che non agisca a fini di profitto il soggetto in posizione apicale che commetta un reato che assicura un'immediata riduzione di costi all'ente*". Nei contesti aziendali ciò testimonia il non raro attecchimento di una cultura criminogena, dotata di una forza espansiva pericolosa, come documentò Edwin Sutherland, giacché nella genesi del crimine, in generale, ma in particolare rispetto a quello dei colletti bianchi, hanno grande ruolo i meccanismi dell'apprendimento e della trasmissione culturale. L'inclusione dei reati ambientali tra quelli presupposto della responsabilità degli enti è in questo senso decisiva.

⁴⁰ Basti ricordare Cass. Sez. U, n. 188374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036-01, in materia di reati tributari e Cass. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117-01, in materia di reati colposi, nella quale si afferma che "*l'idea di profitto non può non essere conformata in guisa che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce*".

⁴¹ Vedasi, *ex plurimis*, Cass. Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399-01; Cass. Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017, Savoia, Rv. 271138-01; Cass. Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845-01.



economico ricavato in via immediata e diretta dal reato⁴²) con specifico riferimento al delitto de quo, dando una risposta alla domanda circa quando può ritenersi che un risparmio di spesa costituisca vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato. Si è così precisato che occorre fare riferimento a quei costi doverosi che vengano “evitati”, o comunque non “esborsati” grazie alla commissione del reato⁴³.

Dall’inserimento codicistico della fattispecie è derivato il raddoppio dei termini di prescrizione che inizia a decorrere dalla cessazione dell’attività organizzata finalizzata al traffico illecito. Questo, si è detto, costituisce il momento consumativo del reato⁴⁴.

La competenza territoriale deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile⁴⁵.

⁴² Cass. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01, e Cass. Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa, Rv. 239924-01.

⁴³ Cass. Sez. 3, n. 45314 del 10/11/2023, Scaglione in *lexambiente.it*. Si rimanda a quanto si dirà nel § 5 a proposito del profitto confiscabile.

⁴⁴ Il reato si consuma con la cessazione dell’attività organizzata finalizzata al traffico illecito [Cass. Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395 – 02; Cass. Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli, Rv. 265573 – 01] e nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite (Cass. Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Rv. 271798 – 01). Si è detto a tal proposito come trattasi di un reato necessariamente abituale. Pertanto, poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione del reato abituale si ha con l’ultimo atto di questa serie di fatti, mentre il reato stesso si perfeziona nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e ciò avviene quando l’agente realizza un minimo di condotte tipizzate dalla norma incriminatrice e, nella specie, dirette alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, collegate tra loro da un nesso di abitualità, con la conseguenza che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di gestione illecita dei rifiuti, compiuta in costanza del nesso di abitualità, si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita a un illecito strutturalmente unitario; ne deriva, ad esempio, che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell’ultima condotta tenuta. Sul punto, da ultimo Cass. Sez. 3, n. 18131 del 14/05/2025, Di Lucia, in *lexambiente.it*.

⁴⁵ In mancanza di riferimenti normativi specifici, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la competenza per territorio per il reato abituale deve essere determinata in relazione al luogo in cui il comportamento diviene riconoscibile e qualificabile come penalmente rilevante (Cass. Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019 (dep. 2020), M., Rv. 278149 - 01, che, in tema di delitto di atti persecutori, ha individuato il ‘locus commissi delicti’ in quello nel quale il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall’art. 612- bis cod. pen.; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, n. 16977 del 12/02/2020, S., Rv. 279178 - 01). Tale principio è stato affermato anche in tema di maltrattamenti in famiglia (Cass. Sez. F, n. 36132 del 13/08/2019, G., Rv. 276785 - 01; Cass. Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B., Rv. 257461 - 01); per Cass. Sez. 6, n. 24026 del 26/03/2019, L., Rv. 276752 - 01, invece, la competenza per territorio si radica innanzi al giudice del luogo di realizzazione dell’ultimo dei molteplici fatti caratterizzanti il reato di maltrattamenti in famiglia; nello stesso senso, Cass. Sez. 6, n. 3032 del 16/12/1986, Rv. 175315 - 01, espressamente richiamata da Cass. Sez. 6, n. 24026 del 2019, cit.). Pertanto, il delitto de quo si perfeziona nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite (Cass. Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Perego, Rv. 271798 – 01; Cass. Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010, Leorati, Rv. 248145 – 01; Cass. Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009, Caserta, Rv. 245605 – 01, che, nel rigettare un’eccezione di incompetenza territoriale, ha precisato che la competenza deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile; v. anche Cass. Sez. 3, n. 14282 del 14/1/2021, Cammarata, non mass., e Cass. Sez. 3, n. 1349 del 25/11/2021, dep. 2022, Velotti, non mass.). Sul punto, da ultimo Cass. Sez. 3, n. 18131 del 14/05/2025, Di Lucia ed altro, in *lexambiente.it*. Per Cass. Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010, Leorati, Rv. 248145 - 01; Cass. Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009, Caserta, Rv. 245605 - 01; fa riferimento al luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite Cass. Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Perego, Rv. 271798 – 01 la competenza rispetto all’art. 452-*quaterdecies* cod. pen. deve essere



La pena principale è assistita dalla previsione delle pene accessorie⁴⁶ di cui agli artt. 28, (Interdizione dai pubblici uffici), 30 (Interdizione da una professione o da un'arte), 32-*bis* (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), 32-*ter* (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)⁴⁷.

Il quarto comma dell'art. 452-*quaterdecies*, secondo l'ormai consolidato *favor reparationis* nella disciplina penale ambientale, impone al giudice di ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente con la condanna o il patteggiamento: trattasi di una sanzione amministrativa accessoria⁴⁸.

Tuttavia, in tale contesto, questo automatismo lascia perplessi perché la descrizione del delitto come reato di pericolo presunto e non di danno esclude che sia necessariamente stato causato con le condotte incriminate un evento di danno ambientale da ripristinare. Sarebbe stato più coerente prevedere la sola facoltà per il giudice di adottare il provvedimento ripristinatorio⁴⁹. In ogni modo tale previsione andrebbe coordinata con quella dell'art. 452 *decies* sul ravvedimento operoso e con quella dell'art. 452 *duodecies*. A tal proposito quest'ultima norma prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati contro l'ambiente, il giudice ordini il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi. Il riferimento è alle norme del D.Lgs. 152/2006 in materia di danno ambientale e risarcimento, soprattutto per quanto concerne gli obblighi di bonifica e messa in sicurezza. Orbene, l'art. 452-*duodecies* contempla sia l'ordine di ripristino che quello di recupero (non menzionato dall'art. 452 *quaterdecies*). La giurisprudenza ha affrontato proprio la questione

individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile. Da ultimo vedasi Cass. Sez. 3 n. 11400 del 14/12/2023 (dep. 2024) in *lexambiente.it*.

⁴⁶ Le pene accessorie applicate al ricorrente conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetto penale della stessa, con la conseguenza che non possono essere mantenute a seguito dell'intervenuta prescrizione del reato (Cass. Sez. 2, n. 38345 del 26/05/2016, Seye, Rv. 268239 – 01; Cass. Sez. 6, n. 16841 del 21/02/2018, Recchia, Rv. 272975 – 01).

⁴⁷ Mentre, come è stato osservato in dottrina BERNASCONI-GUERRA; *op. cit.*, pag. 430, “*del tutto oscuro*” appare il riferimento alle limitazioni dell'art. 33 che si riferisce ai reati colposi. Ma anche PRATI, *Il nuovo reato*, cit., pag. 628.

⁴⁸ Ponendosi il potere del Giudice di ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente in parallelo all'autorità amministrativa titolare di autonomo potere (cfr artt. 242, 244, 250 d.lgs 152/2006), deve, infatti, affermarsi che esso abbia natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale (da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 39511 del 19/10/2022, Bassan, in *lexambiente.it*). L'estinzione per prescrizione del reato di traffico di rifiuti dichiarata dal giudice d'appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di ripristino dello stato di ambiente, impartito con la sentenza di primo grado, proprio in quanto trattasi di sanzione amministrativa accessoria che consegue alle sole sentenze di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. [Cass. Sez. 3, n. 50772 del 20/12/2023, Cordioli in *lexambiente.it*].

⁴⁹ A questo proposito, tuttavia, in giurisprudenza si è ribadito con nettezza che non è possibile derivare da tale previsione la conclusione che il delitto de quo sia strutturalmente di evento (v. sopra). La previsione del ripristino ambientale contenuta nel comma quarto si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati [Cass. Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012, (dep. 2013), Accarino, Rv. 255395 - 01; Cass. Sez. 3, n. 4503 del 2006, Samarati, cit.; Cass. Sez. 3, n. 791 del 25/05/2017, dep. 2018, Fasano, Rv. 272326 - 01, ne ha tratto argomento per affermare che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose per l'ambiente solo ove si sia accertata la specifica sussistenza di siffatte conseguenze].



dell'applicabilità della misura del recupero anche al reato di cui all'art. 452-*quaterdecies*⁵⁰. A tal proposito per la S.C. la norma di cui all'art. 452-*duodecies* c.p., inclusiva di entrambe le misure (recupero e ripristino), si riferisce all'intero Titolo VI-*bis*, e dunque anche all'art. 452-*quaterdecies*. In tale prospettiva, l'omessa menzione del "recupero" nel comma 4 dell'art. 452-*quaterdecies* non va intesa come un'esclusione della misura, bensì come una lacuna di coordinamento, superabile grazie a un'interpretazione sistematica. La Cassazione ha ritenuto che il recupero consista in una rimozione degli elementi alteranti l'area interessata, senza necessariamente comportare una vera e propria ricostruzione delle condizioni originarie, mentre il ripristino esige interventi ben più complessi e invasivi, volti a ricollocare l'ambiente allo stato in cui si trovava prima dell'illecito. Il recupero è individuato come un minus rispetto al ripristino, fatto delle sole attività tese al reintegro dell'ambiente tramite la rimozione degli elementi alteranti, senza lo svolgimento di azioni più complesse, che sono ricondotte al ripristino, e che impongano la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse. Pertanto, il ripristino è subordinato all'esistenza di un danno ambientale e alla possibilità tecnica di ristabilire la situazione ex ante, mentre il recupero può essere disposto anche in assenza di una conclamata compromissione ambientale, sebbene l'area risulti alterata dalla presenza di rifiuti.

Sempre il 4 comma dell'art. 452-*quaterdecies* aggiunge che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente quando si ritenga che soltanto un'attiva eliminazione degli effetti dannosi del reato possa provocare una concreta presa di distanza dalle condotte illecite, stante la loro gravità e il loro inserimento in un sistema organizzato di fatti abituali⁵¹. La giurisprudenza, in generale, ha precisato che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, può essere disposta solo ove sia stata specificamente accertata la esistenza di tali conseguenze. Tale assunto deve ritenersi valido anche con riferimento al reato de quo occorrendo dunque l'obbiettivo dimostrata esistenza di un danno ambientale⁵².

⁵⁰ Cass., Sez. 5, 11/01/2024, n. 12722.

⁵¹ Com'è noto, peraltro, sarebbe già la generale previsione dell'art. 165, 1 a consentire al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato secondo le modalità indicate dallo stesso giudice nella sentenza di condanna (nel caso di seconda concessione l'art. 165, 2 dispone che la sospensione condizionale della pena, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente). Il ricorso all'istituto generale dell'art. 165 è escluso solo quando una legge speciale preveda una disciplina con esso incompatibile. In giurisprudenza, Cas. Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006 (dep. 2007) in *C.E.D.*, Gritti e altro; da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 18131 del 14/05/2025 Di Lucia, in *lexambiente.it*.

⁵² Cfr. Cass. Sez. 3, n. 49487 del 29/12/2022, Salvagno, in *lexambiente.it*.



3. Il regime delle confische (cenni)

Particolarmente complesso è il quadro costruito dal legislatore. Va segnalato come la riforma del 2023 [l. n. 137/2023] abbia inserito il reato che esaminiamo tra quelli presupposto della confisca allargata (senza che ce ne fosse bisogno stante il disposto dell'art. 51, comma 3 *bis* cpp). Tale operazione, per quanto ridondante, è più che plausibile, trattandosi di una fattispecie che punisce una attività seriale dall'indubbio riflesso patrimoniale che ben può costituire la spia di arricchimenti criminali "nascosti".

Tuttavia, l'art. 452 *quaterdecies* già prevedeva all'ultimo comma, come forma di contrasto patrimoniale rispetto a fenomeni illeciti nel settore dei rifiuti, una speciale ipotesi di confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato⁵³ o che ne costituiscono il prodotto o il profitto⁵⁴, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il

⁵³ Si pensi, ad esempio, ai mezzi di trasporto utilizzati.

⁵⁴ V. da ultimo, sul punto, Cass. Sez. 3, 20/03/2024, n. 11617, Ventrone, in *lexambiente.it*), secondo cui il profitto del reato si identifica nel vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito; la relativa confisca "ha la finalità di ripristinare lo status quo ante così da sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore" [così Cass. Sez. U., 26/06/2015, n. 31617, Lucci, Rv. 264436: tale principio, formulato con riferimento alla confisca *ex art.* 19 D.Lgs. n. 231/2001, è stato ritenuto estensibile anche alla confisca *ex art.* 240 c.p., atteso che in entrambi i casi il legislatore mira a privare l'autore del reato dei vantaggi economici da esso derivanti (Cass. Sez. 6, 17/05/2023, n. 34290, Calvaresi, Rv. 285175 - 01); in tal guisa, l'ordinamento sottrae al circuito economico-sociale legale le cose riconducibili all'attività criminale e, come tali, potenzialmente criminogene]. Tale orientamento si pone in contrasto con la tesi del «profitto netto» (utile al netto dei costi sostenuti dal reo per l'attività criminosa, pur intrinsecamente leciti), poiché il criterio del netto riverserebbe sullo Stato il rischio di esito negativo del reato, consentendo al responsabile di eludere il «rischio economico del reato» e vanificando l'applicabilità della misura nei casi di illeciti «in perdita» (Cass. Sez. 2, 23/01/2008, n. 4018, Fisia Impianti; Cass. Sez. 3, 4/12/2018 (dep. 2019), n. 4885, Salamita società cooperativa a.r.l., Rv. 274851 - 02). Il principio ha portata generale: a titolo esemplificativo, in materia di cessione di stupefacenti, profitto è la somma lorda ricavata dalla vendita della sostanza (Cass. Sez. 6, 10/03/1994, n. 6131, Tomasello, Rv. 199714), senza detrarre il costo di acquisto; per lottizzazione abusiva, le somme ricavate dalla vendita dei terreni abusivamente lottizzati, al netto di spese di realizzazione (Cass. Sez. 3, 15/12/1984, n. 1630, Castaldo, Rv. 166552); in caso di insider trading – con ricavi superiori a una normale compravendita –, legittimo il sequestro per equivalente anche per le «retrocessioni» trattenute dalle acquirenti (Cass. Sez. 6, 22/05/2013, n. 24558, Mezzini, Rv. 256812 - 01). Ne discende che, anche per la confisca del profitto *ex art.* 452-*quaterdecies* c.p., esso va inteso al lordo dei costi sostenuti. La medesima pronuncia è significativa per aver ribadito che, in presenza di un illecito (ancorché «eventualmente») plurisoggettivo come quello *ex art.* 452-*quaterdecies*, deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, imputando l'intera azione delittuosa e l'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Tale conclusione, sul piano dogmatico, si fonda sulla teoria «monistica» del concorso, per cui ciascun partecipante – la cui attività si inserisca con efficacia causale nel determinismo dell'evento – risponde degli atti altrui e dell'evento nella sua globalità, quale effetto dell'azione combinata di tutti. Principio solidaristico che si riflette anche come «solidarietà nella pena» (Cass. Sez. 2, 17/03/2023, n. 22073, Fiodigigli, Rv. 284740 - 01) e, si ritiene, nelle misure patrimoniali di sicurezza. Tale tesi, recepita nella sentenza Fisia Impianti, postula che "nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso". Pertanto, "ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta



giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca⁵⁵.

La giurisprudenza, come si è già evidenziato, ha ripetuto che il profitto confiscabile *ex art. 452-quaterdecies* deve essere inteso anche come un risparmio di spesa con riferimento ai costi “doverosi” che vengano “evitati”, o comunque non “esborsati”, attraverso la commissione del reato⁵⁶.

Orbene, mentre la confisca “ambientale” dell’art. 452-*undecies* (applicabile ai delitti di cui agli artt. 452 *bis*, *quater*, *sexies*, *septies*, *octies*) contempla una “esimente” nel caso in cui “l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi”, l’assenza di tale formula nel testo dell’art. 452-*quaterdecies*, precluderebbe di usare un valido strumento capace di favorire condotte ripristinatorie post factum. Tale soluzione potrebbe addirittura intendersi come irragionevole, a meno che non si pensi al diverso e pregnante disvalore assegnato dalla legge al delitto di attività organizzata per il traffico illecito e come tale insuscettibile di essere mitigato da una attività ripristinatoria tardiva⁵⁷.

quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti” (Cass. Sez. U., n. 26654 del 2008, Fisia Impianti, cit.; Cass. Sez. 6, 21/10/2020 (dep. 2021), n. 6607, Venuti, Rv. 281046 - 01). Tale regime vale altresì per il sequestro finalizzato alla confisca del profitto *ex art. 452-quaterdecies* c.p. [la Corte precisa che ciò non contrasta con la giurisprudenza CEDU, la quale – *ex art. 1 Prot. n. 1 CEDU* – richiede, per qualsiasi ingerenza nella sfera patrimoniale, un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi e scopo perseguito (Jahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, §§ 83-95, CEDU 2005-VI; Sporrang e Lönnroth, §§ 69-74; Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09 e ss., § 57, 31 maggio 2011). L’equilibrio è rotto solo se l’onere imposto è eccessivo (G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, 28 giugno 2018); nondimeno, l’applicazione solidaristica non apprende somme superiori al profitto complessivo, preservando la proporzionalità (Cass. Sez. 2, 3/10/2013, n. 47066, Pieracci, Rv. 257968 – 01)].

⁵⁵ Grazie alla legge 68/2015, che ha aggiunto il comma 4-*bis* che prevede la confisca all’allora art. 260 TUA (il testo è rimasto immutato nell’art. 452-*quaterdecies* cod. pen., ove è presente nel quinto ed ultimo comma).

⁵⁶ Cass. Sez. 3, n. 45314 del 10/11/2023, Scaglione cit. ha precisato a tal proposito che “*la valutazione economica del risparmio di spesa, se richiede una precisa individuazione delle “voci” di costo illecitamente “evitate”, può essere fondata anche su criteri elaborati sulla base di dati statistici o di mercato in ordine al “valore” di queste ultime. Invero, una volta che le spese risparmiate siano esattamente individuate nella loro identità e nella loro diretta derivazione causale dal reato, sarebbe del tutto irragionevole escludere l’applicazione di criteri di stima in grado di quantificarle secondo un alto grado di probabilità logica: ad opinare diversamente, si escluderebbe l’ablazione del profitto ingiusto che il reo ha realizzato mediante l’illecito penale, sebbene questo sia certo nel suo essersi verificato, e plausibilmente determinabile nel suo concreto ammontare secondo criteri condivisi tra gli esperti, in contrasto con la volontà del legislatore che ne ha specificamente disposto la confisca”*.

⁵⁷ Questa differenza di disciplina potrebbe apparire come incostituzionale a meno che non la si intenda fondata su una oggettività giuridica più ampia dell’art. 452-*quaterdecies* c.p., intendendola una fattispecie posta a tutela non solo dell’ambiente ma anche dell’operato delle organizzazioni criminali che lo aggrediscono offendendo al contempo l’ordine pubblico. In questo senso la previsione legislativa dell’u.c. dell’art. 452 *quaterdecies* non violerebbe il principio di uguaglianza (rispetto a quanto previsto dall’u.c. dell’art. 452 *undecies*). Sul punto INGRAO, *La legittimità costituzionale dell’art. 452-quaterdecies, ult. co., c.p. e il suo rapporto con l’art. 452-undecies c.p.*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente*, Fasc. 2/2020. Va peraltro segnalato come la recente sentenza della Cassazione, Cass. Sez. 5, 11/01/2024, n. 12722 (v. sopra § 4) abbia aperto uno scenario nuovo affermando il principio dell’unitarietà del Titolo VI-*bis* del Codice penale ed inaugurando una prospettiva sistematica per la quale le disposizioni generali degli artt. 452-*duodecies*-ripristino, 452-*decies*-ravvedimento operoso, 452-*undecies*-confisca, possono trovare applicazione, per



Come osservato, l'u.c. dell'art. 452 *quaterdecies* prevede la confisca anche per equivalente: parimenti in questo caso (v. sopra art. 452 *octies*) ci troviamo di fronte ad una vera e propria sanzione (mentre la confisca diretta resta una misura di sicurezza reale) volta a vanificare il guadagno conseguito col reato quando l'autore non renda rintracciabili cose o beni (perché non più identificabili oppure consumati).

4. Profili differenziali tra art. 452-*quaterdecies* e 416-*bis* c.p.

Chiarito in precedenza come associazione a delinquere (semplice o mafiosa) e attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti non coincidano, ricapitoliamone i profili differenziali. Innanzitutto, sebbene in entrambi i casi sia richiesta la presenza di un'organizzazione, nel delitto associativo essa è già di per sé significativa in termini di tipicità, non essendo indispensabile che il programma criminoso, insito nel sodalizio, sia stato portato a compimento⁵⁸; mentre, perché sia integrato l'art. 452-*quaterdecies*, occorre che l'organizzazione della gestione illecita sia stata effettivamente attuata. Inoltre, nel delitto ambientale l'organizzazione potrebbe far capo ad un unico soggetto per l'ovvia considerazione che si tratta, come si è visto, di un reato "solo eventualmente plurisoggettivo"⁵⁹. La giurisprudenza ha pure sottolineato come la condotta associativa sia denotata da una necessaria atipicità della condotta rispetto a quella di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti. Si è, infatti, precisato che ciò sarebbe rivelato da quanto dispone l'art. 452 *octies* quando specifica che del sodalizio facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitino funzioni o svolgano servizi in materia ambientale. In questo senso, "l'esecuzione del delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. può certamente rientrare nel programma associativo del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e costituirne persino lo scopo esclusivo, come si evince dal chiaro tenore letterale dell'art. 452-*octies* cod. pen." perché ciò che distingue il concorso di persone nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti dall'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tale delitto non è costituito dalla pura e semplice materialità delle condotte che integrano la fattispecie del reato di cui all'art. 452-

coerenza interpretativa, anche per il reato di traffico illecito di rifiuti, benché introdotto in un secondo momento e con una formulazione parzialmente difforme.

⁵⁸ La sussistenza del delitto di associazione per delinquere è indipendente dalla concreta realizzazione dei reati-fine, poiché l'art. 416 cod. pen. sanziona la mera associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza subordinare la condanna all'effettiva commissione dei singoli reati fine, la cui effettiva realizzazione non resta conseguentemente assorbita da quella concernente il reato associativo (così Cass. Sez. 3, n. 18351, 7/05/2008, non massimata sul punto. V. anche Cas. Sez. 3, n. 40945, 19/11/2010; Cass. Sez. 3 n. 45057, 4/12/2008; Cass. Sez. 3, n. 25207, 20/06/2008).

⁵⁹ Trattasi dell'elemento differenziale più ricorrente in giurisprudenza: per tutte Cass. Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005 (dep. 2006), Rv. 233292 – 01.



quaterdecies..., né dall'aspetto organizzativo (tipico del reato associativo ma che è comune al reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. e non è estraneo nemmeno al concorso di persone nel reato come si evince dall'art. 110, comma primo, n. 2, cod. pen.), quanto dal fatto che l'attività di traffico illecito venga posta in essere da più persone che si associano proprio per svolgere tale attività, apportando ciascuna di esse un contributo materiale che non necessariamente deve integrare la condotta (o parte) della condotta specificamente sanzionata dall'art. 452-*quaterdecies* cod. pen.⁶⁰. Alla ricerca di ulteriori criteri differenziali tra i due tipi delittuosi, si è talvolta posto l'accento altresì sui diversi caratteri della organizzazione. Nel delitto del Tit. VI *bis* la struttura organizzativa facente capo al traffico illecito di rifiuti potrebbe atteggiarsi in termini meno intensi e radicati rispetto a quello che è necessario accertare per affermare la sussistenza del delitto associativo. Si tratta di una nota certamente più sfumata sulla quale la giurisprudenza ha però in qualche occasione posto l'accento⁶¹. Così la S.C. ha evidenziato la diversità strutturale dei due fatti pure essendo entrambi caratterizzati dalla esistenza di un assetto organizzativo ma, evidentemente, di profondità e grado differenti. Infatti, l'associazione per delinquere richiede la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. L'art. 452 *quaterdecies*, invece, postulerebbe, più modestamente, un mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti⁶². In effetti la S.C. ha avuto modo di precisare che elementi tipici del reato associativo sono, in particolare, la sussistenza di un vincolo tendenzialmente permanente, destinato cioè a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati⁶³, ponendosi l'accento sull'esistenza di un "pactum sceleris", con riferimento alla consorterìa criminale e della "*affectio societatis*", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata⁶⁴. L'attribuzione del delitto associativo richiede, quindi, una rigorosa motivazione sulla presenza della associazione, nel senso che deve essere dimostrata l'esistenza di "di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di

⁶⁰ Cass. Sez. 3, n. 30612 del 3/08/2022, Luccheti in *lexambiente.it*.

⁶¹ Cfr. Cass. Sez. 3, n. 5773 del 17/1/2014, Napolitano, sul punto RAMACCI, *Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell' Ambiente*, n. 4, 2021, pag. 1-35.

⁶² Ha opinato in questo senso, da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 40555 del 5/11/2024, Minieri, in *lexambiente.it*, cit.

⁶³ Ad esempio, Cass. Sez. 2, n. 16339, 10/04/2013.

⁶⁴ Cass. Sez. 2, n. 47602, 7/12/2012. Da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 40555 del 5/11/2024, Minieri, *lexambiente.it*



uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune” con annessa individuazione di promotori, capi e partecipi nonché i rispettivi ruoli all'interno del sodalizio con la consapevolezza di farne parte⁶⁵. Mentre, perché ci sia l'organizzazione postulata dall'art. 452 *quaterdecies*, basterà individuare strutture dotate di risorse, mezzi e personale, in quanto unicamente capaci di gestire rifiuti in modo continuativo.

Un altro elemento differenziale tra le due fattispecie (quella associativa, specie mafiosa, e quella ambientale) corrisponde ad un dato della fenomenologia criminale: ben difficilmente una consorteria mafiosa si costituisce al fine esclusivo di commettere delitti ambientali. Le organizzazioni mafiose hanno un campo di azione criminale quanto mai fluido e aperto verso ogni opportunità di arricchimento criminale. Tra queste può rientrare quella della gestione illecita di rifiuti ma difficilmente ciò accadrà in termini esclusivi⁶⁶.

A queste considerazioni sulla struttura dei diversi tipi delittuosi e sui dati della fenomenologia criminale si aggiunga che le fattispecie associative, rispetto a quella del tit. VI *bis*, possiedono una oggettività giuridica indubbiamente differente essendo poste a tutela dell'ordine pubblico e non dell'ambiente (ecologico e sanitario)⁶⁷. Per vero questa osservazione dovrebbe essere rivista alla luce della introduzione dell'aggravante dell'art. 452 *octies* (che farebbe della fattispecie associativa aggravata un reato plurioffensivo). Per quanto il legislatore non abbia voluto creare il nuovo tipo autonomo della ecomafia, tale riconoscimento è avvenuto attraverso la configurazione di una apposita aggravante che ne accentua la dimensione oggettivo-assiologica di disvalore.

⁶⁵ *Ex plurimis*, Cass. Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011; Cas. Sez. 1, n. 34043 del 22/09/2006.

⁶⁶ Cfr. AMARELLI, *La nuova disciplina*, cit., pag. 125. Per RUGA RIVA, *Diritto*, cit., pag. 302, non si identificano (cioè non c'è una totale sovrapposizione) quando l'associazione sia finalizzata a commettere oltre che il traffico organizzato almeno un altro delitto.

⁶⁷ Cass. Sez. 3, n. 52633 del 20/11/2017, Cipolla: “è configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.Lgs. n. 152 del 2006), in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente”.



In conclusione, se le diverse fattispecie non si identificano tra di esse è possibile configurare un concorso materiale di reati⁶⁸. Tale è un principio giurisprudenziale consolidato che presuppone che sia dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi⁶⁹.

5. Rapporti con il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività e con i reati del T.U.A.

La fattispecie esaminata è aggravata se oggetto della gestione illecita organizzata sono stati rifiuti ad alta radioattività [in tal caso è prevista la pena della reclusione da tre a otto anni]. Si impone l'esigenza di tracciare una linea di demarcazione con il contiguo delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività di cui all'art. 452 *sexies*⁷⁰, che è riferita, per vero, a condotte che abbiano ad oggetto non solo rifiuti ma materiale altamente radioattivo. A ciò è rivolta la clausola di riserva [“salvo che il fatto costituisca più grave reato”] con cui esordisce quest'ultimo articolo, per cui a prevalere, ricorrendone i requisiti, è la norma che punisce il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività in quanto assorbente il disvalore espresso dall'altra norma che prevede una pena inferiore.

Quanto al rapporto con i reati del TUA (salvo quanto già osservato al § 5), l'art. 452 *quaterdecies* fa riferimento alla cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, e, con una formula di chiusura (“o comunque”), alla gestione di rifiuti. A loro volta le attività di esportazione e importazione sono già incluse nella previsione dell'art. 259. La stessa gestione è, invece, già presa in considerazione dall'art. 256, comma 1.

Per risolvere il concorso apparente di norme occorre appellarsi al principio di specialità in quanto l'art. 452 *quaterdecies* punisce (più gravemente) lo stesso fatto previsto in quanto esso risulti affiancato da un elemento specializzante⁷¹. Esso è dato dal requisito della “organizzazione

⁶⁸ Non sussistendo tra di esse un rapporto di specialità: Cass. Sez. 3, n. 19665 del 27/04/2022, Rv. 283172 – 01.

⁶⁹ Cosicché la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta dall'art. 452 *quaterdecies* con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere.

⁷⁰ Si tenga conto che, come si dirà meglio al paragrafo 8, anche il testo dell'art. 452 *sexies* è stato profondamente modificato dal Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 come modificato con legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147 [Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area denominata terra dei fuochi nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi] che in particolare ha previsto che la pena per il delitto in questione sia aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

⁷¹ Senza riguardo all'interesse tutelato che non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità, Cass. Sez. U, 19/04/2007, in *Cass. pen.*, 2007, pag. 3213. Per le condotte già sanzionate in via amministrativa si



professionale” richiesto dall’art. 452 *quaterdecies* che mira a sanzionare quelle strutture dotate di risorse, mezzi e personale, capaci di gestire i rifiuti in modo continuativo [ma dopo il dl n. 116/2025 come convertito in legge la questione è in particolare complicata dalla introduzione anche per l’art. 256 della aggravante dell’art. 259 *bis*, v. sopra]. In tal modo si distingue il delitto da quelle ipotesi di gestione irregolare dei rifiuti di natura estemporanea o saltuaria, che possono invece ricadere nelle fattispecie del Testo Unico Ambientale. La giurisprudenza ha più volte ribadito che l’elemento discriminante è costituito dalla “natura imprenditoriale” dell’attività e dal suo carattere abituale e continuativo⁷². Se i fatti integrano una semplice gestione non autorizzata di rifiuti, anche se ripetuta, ma senza quella economicità e imprenditorialità che configura un’organizzazione stabile, si ricadrà nei reati complementari [v. tuttavia ora quanto disposto dall’art. 259 *bis*]. Viceversa, quando l’attività illecita appare strutturata in modo continuativo, con un impiego di mezzi e capitali e finalità di profitto e abbia ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti, si configura il delitto codicistico. La Cassazione⁷³ ha sottolineato che la ipotesi complementare può sussistere anche in presenza di più operazioni, purché non si tratti di un’attività programmaticamente organizzata⁷⁴. In altre parole, l’assenza di una vera e propria imprenditorialità illecita, unita a un numero limitato di interventi, può far ricadere la condotta nell’art. 256 T.U.A. e non nell’art. 452-*quaterdecies* c.p.

6. Le modifiche alla disciplina del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti recate dal Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 come modificato con legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147

La sollecitazione ad intervenire della Corte dei Diritti umani *Cannavacciuolo vs Italia* ha prodotto, come sappiamo, un risultato relevantissimo sul piano dell’implementazione del sistema normativo di contrasto dei reati in materia di rifiuti determinata dal Decreto-legge 8 agosto 2025, n.

perverrebbe allo stesso risultato sempre in virtù del principio di specialità. Ricordiamo, infatti, che il rapporto tra illecito penale e illecito amministrativo è disciplinato dall’art. 9 della L. 689/81, per il quale “*Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale*”.

⁷² Cass. Sez. 3, n. 24428 del 2011.

⁷³ Cass. Sez. 3, n. 23818 del 2019.

⁷⁴ Nel senso del concorso formale, e non già del concorso apparente di norme risolto dal criterio di specialità, tra il delitto dell’art. 452-*quaterdecies* cod. pen., e la contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all’art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l’allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l’elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione, Cass. Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, Bosina, Rv. 283765. Da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 37113 del 12/09/2023, Foti in *lexambiente.it*.



116 come modificato con legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147". Si rimanda a quanto già osservato in proposito nelle pagine precedenti.

Per limitarci alla menzione degli interventi novellistici che hanno riguardato il delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, si consideri innanzitutto come all'art. 452 quaterdecies sia stato aggiunto un comma (che ne diviene il terzo) che prevede un aggravamento di pena "fino alla metà, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze."

Dunque, ad un fatto base, che rimane di pericolo presunto, si affiancano (i soliti) eventi di pericolo concreto ovvero contesti realizzativi che ne elevano, in chiave di offensività, la gravità e, quindi, la pena. Tuttavia, la descrizione della aggravante collocata alla lettera a) coincide, quasi integralmente⁷⁵, con la formula dell'art. 452 *bis* inteso in relazione alla creazione del pericolo di evento ecologico, come previsto dall'art. 452-*quinquies* co. 2 cod. pen.. Pertanto, l'art. 452 *quaterdecies* aggravato in tali termini risulterà norma speciale rispetto all'art. 452 *bis* (in relazione alla incriminazione del pericolo *ex art. 452-quinquies* co. 2 c.p.) giacché l'evento sarà in quest'ultimo caso il risultato della condotta vincolata del primo comma dell'art. 452 *quaterdecies* (mentre quella dell'art. 452 *bis* è a forma libera). Quanto all'evento aggravante di pericolo concreto sanitario ("pericolo per la vita o per la incolumità delle persone") resta da capire se esso vada correlato alla pubblica incolumità (in quanto riferibile ad una cerchia di soggetti indeterminabile a priori che viene esposta a pericolo) o un evento rivolto a singoli individui previamente individuati. Per tradizione consolidata in tale ambito di tutela⁷⁶, oltre che per coerenza sanzionatoria, appare preferibile la prima opzione⁷⁷. Tuttavia, in tale caso, sarà inevitabile considerare il rapporto con il disastro sanitario dell'art. 452 *quater* (n. 3), sempre in relazione alla incriminazione del pericolo di realizzazione *ex art. 452-quinquies* co. 2 cod. pen., nel senso di ritenere l'art. 452 *quaterdecies* aggravato norma

⁷⁵ Manca, per vero, il riferimento alla significatività e misurabilità, che, invero, nella specie non riguarda l'evento ma la creazione di un pericolo di esso. Sul punto anche LOSENCO, cit.

⁷⁶ Cui fa eccezione per vero l'art. 452 *ter*.

⁷⁷ Dunque, non si tratterebbe di una descrizione teleologicamente rivolta a proteggere l'integrità fisica individuale. Così anche RUGA RIVA, *ult. cit.*, 12. Sui diversi schemi di tutela, più in generale, GARGANI, *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, in LP, 9.9.2020.



speciale rispetto a quella che punisce il disastro. L'aggravamento di pena previsto, invece, alla lettera b) è collegato al luogo del fatto, indicato come quello dei “*siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi del⁷⁸ l'articolo 240 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze*”. Al di là della discutibile ragionevolezza di punire di più l'inquinamento di siti già contaminati, o luoghi limitrofi, rispetto a quelli che invece non lo sono⁷⁹, occorre, per dare un senso all'aggravamento di pena, collocare in quei luoghi gli eventi della lettera a) [la norma parla di “fatto” che a rigore dovrebbe essere quello del primo comma che attiene per vero alla organizzazione della attività di traffico di rifiuti non al suo risultato].

Continuando nell'analisi delle modifiche apportate dal Decreto del 2025 alla disciplina della fattispecie in esame, si consideri, inoltre, come la legge di conversione abbia previsto delle pene accessorie (anche) a carico delle persone condannate con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* per cui essi non potranno ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'in grosso; d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

È stato altresì stabilito che tale interdizione determini la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni dette, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la

⁷⁸ La dottrina più attenta ha peraltro dimostrato come se non fosse stato introdotto questo nuovo aggravamento dell'art. 452 *quaterdecies* (che diventa norma speciale che assorbe gli artt. 452 *bis* e *quater* nella loro dimensione pericolosa rilevante ex art. 452 *quinquies*, 2), il risultato atteso in termini di severità della punizione (risultante dal concorso dell'art. 452 *quaterdecies* ante riforma e l'inquinamento o il disastro pericoloso) sarebbe stato ben maggiore dei 9 anni derivabile dall'aggravamento appena introdotto (“*il legislatore si crede Dracone ma si rivela Tafazzi*”).

⁷⁹ Cfr. RUGA RIVA, *ult. cit.*; sul punto altresì LOSENGO, *cit.*



decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. Trattasi di una seria misura che potrà realizzare sia una funzione di prevenzione generale in chiave di deterrenza, in quanto tali preclusioni fortemente incapacitanti potrebbero essere temute al pari della pena principale; quanto una utile funzione di prevenzione speciale negativa, nel senso di impedire all'autore del delitto de quo di svolgerne o continuarne attività prodromiche o agevolatrici.

Procedendo nella carrellata delle novità, anche di diritto penale non sostanziale, si aggiunga come la Novella abbia modificato il codice di rito, in particolare l'art. 382-*bis*, in tema di arresto in flagranza differita, che significa poter considerare comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Ebbene tale previsione si applicherà, tra l'altro, anche nel caso dell'art. 452-*quaterdecies*⁸⁰.

Infine, il D.L. "Terra dei Fuochi" ha interessato anche il D.lgs. 231/2001, il cui art. 25-*undecies* (Reati ambientali) è stato inasprito (anche) con riferimento alla attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti⁸¹.

⁸⁰ Si rammenti come fosse già previsto dall'art. 9 della L. 146 del 2006 lo strumento della Operazioni sotto copertura per il delitto dell'art. 452 *quater*, possibilità che è stata peraltro estesa dal DL Terra dei fuochi anche ad altre fattispecie codicistiche contigue (452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*) oltre che ai delitti previsti dagli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ma la novella ha esteso il suo intervento anche al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione]. Infatti, ora l'art. 34 (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende) potrà essere applicato anche con riferimento all'art. 452 *quaterdecies*.

⁸¹ Art. 25 *undecies* lett. e-*quater*), per la violazione dell'articolo 452-*quaterdecies*, la sanzione pecuniaria va da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma. Inoltre, è stato disposto che anche per l'art. 452 *quaterdecies* si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se poi l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione anche del reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del d. lgs. 231/01.